



**AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA**

**DECRETO DEL DIRETTORE**

n. 09

del 03/03/2010

Oggetto: **Procedimento penale n. 4587/2009 RGRN - Adempimenti ex legge regionale n. 63 del 2 dicembre 2005 “Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale”. Revoca decreto n. 7 del 18/02/2010**

**IL DIRETTORE**

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modificazioni ed integrazioni e, specificatamente, l’articolo 82 della medesima che nel definire la natura giuridica dell’ARS individua la stessa quale ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21.01.2008;

Vista la deliberazione del C.d.A. dell’A.R.S. n. 30 del 11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore dell’A.R.S.;

Vista la legge regionale n. 63 del 2 dicembre 2005 “*Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale*”e, specificatamente, l’articolo 3 della medesima, con cui si dispone che l’Avvocatura regionale provvede alla gestione del contenzioso, compreso quello arbitrale, per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione e degli enti, aziende ed altri organismi dipendenti dalla stessa ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto;

Preso atto che in data 18/01/2010 è stato notificato all’Agenzia Regionale di Sanità il decreto di fissazione dell’udienza preliminare in riferimento al procedimento penale n. 4587/09, che individua il legale rappresentante di ARS quale parte offesa;

Richiamato il proprio decreto n. 7 del 18.02.2010 con il quale, per le motivazioni sopra esposte ed in ottemperanza alla citata l.r. 63/2005, si è provveduto a conferire mandato all’Avvocatura regionale di “rappresentare e difendere” nel giudizio nel procedimento in oggetto, l’Agenzia Regionale di Sanità, attribuendo alla stessa Avvocatura ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di accettare la rinuncia all’azione od ai singoli atti;

Richiamata, altresì, la nota ns. prot. n. 350/SC del 18.02.2010, con cui l’Agenzia, in ottemperanza al disposto della richiamata l.r. 63/2005, ha provveduto ad inviare alla competente Avvocatura regionale l’atto giudiziario de quo, unitamente al mandato da parte del legale rappresentante dell’ente;

Rilevato che il sopra citato decreto conteneva un errore materiale circa la specifica richiesta che l’Agenzia inoltrava all’Avvocatura regionale, dato che delegava la stessa di “rappresentare e difendere” anziché di provvedere alla costituzione di parte civile nel giudizio penale;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto e in conformità alla già citata l.r. 63/2005, di dover procedere a richiedere all'Avvocatura regionale di costituirsi parte civile per conto del Presidente dell'Agenzia nel procedimento penale in oggetto, conferendo alla stessa Avvocatura ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di accettare la rinuncia all'azione od ai singoli atti;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DECRETA**

1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, il proprio decreto n. 7 del 18/02/2010, relativamente al procedimento penale n. 4587/2009 RGRN, che conteneva un errore materiale circa la specifica richiesta che l'Agenzia Regionale di Sanità inoltrava all'Avvocatura regionale, dato che delegava la stessa di rappresentare e difendere anziché di provvedere alla costituzione di parte civile nel giudizio penale;
2. di richiedere, per le motivazioni sopra esposte ed in ottemperanza alla già citata l.r. 63/2005, all'Avvocatura regionale di costituirsi parte civile per conto del Presidente dell'Agenzia nel procedimento penale in oggetto, attribuendo alla stessa Avvocatura ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di accettare la rinuncia all'azione od ai singoli atti;
3. di trasmettere copia del presente atto all' Avvocatura regionale;
4. di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante:
  - a. inserimento nella sezione "Atti amministrativi" sul sito web dell'A.R.S. ([www.arsanita.toscana.it](http://www.arsanita.toscana.it));
  - b. affissione all'Albo dei provvedimenti dell'Agenzia.

Il Direttore  
Dott.ssa Laura Tramonti